

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4159 del 17/08/2022
Oggetto	Concessione di derivazione da acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione aree verdi aziendali COMUNE: Alto Reno Terme (BO) Loc. Valverde TITOLARE: Valverde Srl CODICE PRATICA N. BO21A0047
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4336 del 12/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

---

**OGGETTO:** Concessione di derivazione da acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione aree verdi aziendali

**COMUNE:** Alto Reno Terme (BO) Loc. Valverde

**TITOLARE:** Valverde Srl

**CODICE PRATICA N.** BO21A0047

### LA DIRIGENTE

**Richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**Viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di

rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**Viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**Preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**Preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di

qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**Vista l'istanza** assunta al protocollo in data 17/09/2021 con il n. PG/2021/143506 pratica BO21A0047, presentata dalla ditta Valverde Srl C.F./P.IVA 01106720376 con sede legale in Comune di Alto Reno Terme (BO) - Loc. Valverde Via loc. Valverde, 5, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in Comune di Alto Reno Terme (BO) - Loc. Valverde ad uso irrigazione aree verdi aziendali, con una portata di 1,7 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 1.350 mc mediante 1 pozzo esistente di diametro di 800 mm e profondità di 4,50 m.;

**Dato atto** della comunicazione di rinuncia all'istanza di concessione assunta al protocollo in data 15/12/2021 con il n. PG/2021/192190 e la successiva richiesta di riavvio del procedimento assunta al protocollo in data 20/07/2021 con il n. PG/2022/120277 per rinnovato interesse all'esercizio del prelievo;

**Considerato** che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è assimilabile a "irrigazione attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico", calcolato ai sensi dell'art. 152 comma 1 e 2, lett. d) della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 2242 del 29/12/2005;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 2211 del 06/05/2021, in riferimento al medesimo pozzo già esistente, con la quale alla ditta Valverde Srl è stata archiviata l'istanza di rinnovo di concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione aree verdi aziendali in Comune di Alto Reno Terme (BO) - Loc. Valverde (pratica BO07A0029/16RN01), per inadempienza degli obblighi istruttori ed è stato disposto:

- il pagamento dei canoni pregressi di concessione non ancora corrisposti;
- la cessazione del prelievo;
- la rimozione dell'opera di presa.

**Dato atto** che, nei termini richiesti, la ditta ha ottemperato agli obblighi dell'atto di archiviazione, con l'eccezione della

rimozione dell'opera di presa, nelle more dell'istruttoria di rilascio della presente concessione avendo rinnovato l'interesse all'esercizio del prelievo;

**Dato atto** che i quantitativi richiesti sono **inferiori** rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016;

**Dato atto** che il prelievo deve essere assoggettato alla Regolamentazione dei prelievi dai corsi d'acqua superficiali essendo il pozzo di prelievo su "terrazzi idrologicamente connessi" con il Fiume Reno;

**Verificata** la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione è idrologicamente interconnessa con il corpo idrico superficiale "Fiume Reno - Sez. Calvenzano" codice 060000000000-3ER, con stato ecologico buono ed in condizione di stress idrico presente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto comporta un rischio ambientale che ha reso necessario indagare più in dettaglio l'impatto della derivazione sulle altri componenti idromorfologiche, chimico-fisiche e biologiche (Allegato C della DGR n. 2067/2015):

- le pressioni più significative che interessano il corpo idrico sono : 1) Prelievo per idroelettrico 2) Alterazioni morfologiche, modifiche della zona riparia dei corpi idrici;
- la misura specifica prevista per garantire il mantenimento dello stato ambientale del corpo idrico è: *la verifica che al termine del periodo di prelievo la sezione di deflusso del corpo idrico, nel punto di derivazione, non abbia subito modificazioni morfologiche tali da compromettere l'habitat della fauna ittica;*

- ai fini della valutazione della compatibilità ambientale la derivazione richiesta:

- non comporta ulteriori impatti sulla componente idromorfologica se assoggettata a specifici divieti di interventi o manomissioni dell'alveo e delle sponde e/o dell'argine;
- ha un impatto lieve rispetto alla componente idrologica;

- non è in grado di produrre modifiche significative sulle componenti chimico-fisiche e biologiche tali da giustificare da un punto di vista costi/benefici l'avvio di un programma di monitoraggi quali-quantitativi di sito specifici;

**Ritenuto** pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate al presente atto di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari:

- la derivazione sotterranea il cui prelievo è assoggettato alla Regolamentazione dei prelievi dai corsi d'acqua superficiali essendo il pozzo di prelievo su "terrazzi idrologicamente connessi", potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione del corpo idrico superficiale "Fiume Reno - Sez. Calvenzano - 060000000000-3ER" oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 1,00 m<sup>3</sup>/s e invernale (ottobre-aprile) di 1,25 m<sup>3</sup>/s;
- Dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

**Verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad **€ 195,00**;

- del canone di concessione per l'anno corrente **2022**, pari ad **€ 70,96** in ragione di 5 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio;

- del adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di **€ 107,00**;

**Verificato** che, in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo aggiuntivo di **€ 585,94** in relazione ad un doppio versamento delle annualità pregresse, e che tale importo sia da scomputarsi dalle annualità successive fino alla estinzione del credito;

**Preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della ditta concessionaria in data 09/08/2022 (assunta agli atti al prot. PG/2022/134247 del 12/08/2022;

**Preso atto** dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Attestata** la regolarità amministrativa;

**Visto** il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) di **rilasciare** alla ditta Valverde Srl C.F./P.IVA 01106720376 con sede legale in Comune di Alto Reno Terme (BO) - Loc. Valverde Via loc. Valverde, 5, nella persona del suo legale rappresentante, la **concessione di derivazione di acqua pubblica** sotterranea mediante 1 pozzo posto su un terrazzo idrologicamente connesso con il fiume Reno - Sez. Calvenzano, in Comune di Alto Reno Terme (BO) - Loc. Valverde, mediante 1 pozzo esistente ubicato sul terreno di proprietà della ditta richiedente identificato catastalmente al Foglio 2, mappale 278 del NCT del medesimo comune, per uso irrigazione aree verdi aziendali, alle seguenti condizioni:
  - a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 1,7 l/s e volume annuo massimo di 1.350 mc;
  - b) la derivazione sotterranea che avviene sul terrazzo idrologicamente interconnesso con il corpo idrico superficiale, potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione del corpo idrico superficiale "Fiume Reno - Sez. Calvenzano - 060000000000-3ER", oggetto di prelievo, **transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio-settembre) di 1,00 m3/s e invernale (ottobre-aprile) di 1,25 m3/s;**
  - c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato;** qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
  - d) **la scadenza** della presente concessione **è fissata,** ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2026.** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà



presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "irrigazione attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico", calcolato ai sensi dell'art. 152 comma 1 e 2, lett. d) della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 2242 del 29/12/2005, **è fissato** in € 170,31 per **l'anno 2022**, di cui è dovuto l'importo di **€ 70,96** in ragione di **5 ratei** mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio, **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di **€ 585,94** in relazione ad un doppio versamento delle annualità pregresse, a favore di "Regione Emilia-Romagna" e che tale versamento è da scomputare dalle annualità successive fino alla estinzione del credito;

5) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione,

con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa il sistema di pagamento online dal sito [payer.lepida.it](http://payer.lepida.it) (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);
- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.

- 7) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 143,00 (in riferimento al procedimento B007A0029), in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di € **107,00**, ed è stata **versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
- 11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, bis comma ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir.
- 13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche

per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata alla ditta Valverde Srl C.F./P.IVA 01106720376 con sede legale in Comune di Alto Reno Terme (BO) - Loc. Valverde Via loc. Valverde, 5, nella persona del suo legale rappresentante.

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

- A) il prelievo avviene nel punto avente le coordinate geografiche UTMER X: 659.040, Y: 890.179, sul terreno di proprietà della ditta richiedente, individuato nel Foglio 2, mappale 278 del NCT del Comune di Alto Reno Terme (BO) - Loc. Valverde, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del terrazzo idrologicamente interconnesso con il corpo idrico superficiale "Fiume Reno - sezione Calvenzano" codice 060000000000-3ER ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);
- B) l'opera di presa è costituita da un pozzo esistente con diametro di 800 mm della profondità di 4,50 m. dal p.c.;
- C) il pozzo è equipaggiato con una elettropompa sommersa di potenza pari a 0,35 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 1,7 l/s;
- D) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **1,7 l/s** per complessivi **1.350 mc/anno**;
- E) l'irrigazione dei terreni avverrà tramite impianto irriguo ad aspersione;
- F) la risorsa è utilizzata per irrigare un'area verde aziendale della superficie di ha 0,3;
- G) il prelievo è assimilabile a "irrigazione attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico", calcolato ai sensi dell'art. 152 comma 1 e 2, lett. d) della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 2242 del 29/12/2005;
- H) il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;

## **Art. 2**

### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

## **Art. 3**

### **Prescrizioni**

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 1,25 m<sup>3</sup>/s e invernale (ottobre-aprile) di 1,00 m<sup>3</sup>/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

## **Art.4**

### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che

provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte dai dati di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

#### **Art.6**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2026**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

## **Art. 7**

### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

## **Art.8**

### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

## **Art. 9**

### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

## **Art. 10**

### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**